



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8 ADUNANZA DEL 02/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **due** del mese di **Marzo** alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
LOCCI GRAZIELLA	Sindaco	X
SCALISI GIUSEPPE	Consigliere	X
FERLA MAURIZIO	Consigliere	X
DOMANESCHI NICOLETTA	Consigliere	X
LACONI MATTEO	Consigliere	X
ZANACCHI ANNA	Consigliere	X
NIZZOTTI GUIDO ALESSANDRO	Consigliere	X
BRUSCHI GIADA	Consigliere	X
PAGLIOLI MARIA	Consigliere	X
PRIORI GIUSEPPE	Consigliere	X
GRASSANI FABIO	Consigliere	X
CENICOLA MAURO	Consigliere	
LENA MARIO ANDREA	Consigliere	X

Totale presenti : 12

Totale assenti : 1

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri** con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4) lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Graziella Locci, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Comunali, i consiglieri Znacchi e Laconi per la maggioranza, il consigliere Grassani per la minoranza consiliare.

Il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Pannini Maurizio ad illustrare quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

ATTESO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 68 del 29.12.2017, con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2018;
- la deliberazione di C.C. n. 23 del 24.06.2015, con la quale sono stati approvati i criteri di assimilazione dei rifiuti;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 27.04.2016 con la quale sono stati approvati il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), il regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) ed il regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- la deliberazione di G.C. n. 37 del 18.05.2016 avente per oggetto "Imposta municipale propria - Individuazione dei valori aree edificabili ai fini del versamento ordinario imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di accertamento dell'imposta – Decorrenza anno 2016";

RITENUTO, opportuno, procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 4 del 12/01/2019 con la quale la Giunta Comunale, nell'ambito della manovra di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019/2021 ha ritenuto di proporre al consiglio la conferma anche per il 2019 delle aliquote già stabilite per l'anno 2018 per l'IMU e la TASI e di approvare le tariffe della TARI così come risultanti dal piano finanziario predisposto dal gestore del servizio;

RITENUTO, quindi, nell'ambito della manovra finanziaria propedeutica all'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2019-2021, **di confermare le aliquote IMU** già stabilite nel 2018 anche per l'anno 2019, così come sotto evidenziate:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,9 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L.9 dicembre 1998 n.431	9,9 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 7,42 per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	9,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	9,9 per mille

CONSIDERATO:

- che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non poteva nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;
- che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.04.2016;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 153.500,00
Cura del verde pubblico	€ 74.800,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 80.100,00
Sgombero neve	€ 8.000,00
Servizi di polizia locale	€ 38.966,00
Servizio di protezione civile	€ 3.200,00
Rete wi-fi pubbliche	€ 0
Videosorveglianza	€ 2.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.500,00
Anagrafe	€ 26.300,00

CONSIDERATO CHE, ai sensi del regolamento sulla TASI, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, le seguenti specifiche riduzioni nel caso di abitazione principale, che si ritiene di non modificare per il 2019

- ai sensi dell'art.11 del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI; la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o non utilizzati perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- ai sensi dell'art.7 del suddetto regolamento di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell'art.1, comma 681, della Legge 147/2013);

RITENUTO, quindi, nell'ambito della manovra finanziaria propedeutica all'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2019-2021 **di confermare le aliquote TASI** già stabilite nel 2018 anche per l'anno 2019, così come sotto evidenziate:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille

CONSIDERATO:

- che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 668);
- che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:
 - nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche
 - che la suddetta possibilità, utilizzata dall'Amministrazione comunale per abbattere alcuni coefficienti relativi alle attività produttive (in particolare le categorie 22, 24 e 27) è scaduta il 31/12/2017 e, ad oggi, non è ancora intervenuta alcuna proroga, l'Amministrazione, pertanto, non può avvalersi delle riduzioni dei coefficienti applicate nel 2017;
 - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, continuando a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locati o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - la possibilità (L.147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

- b) in alternativa, del principio “*chi inquina paga*”, sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- che, nell’ambito della TARI, l’art.1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 - e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che:

- ai sensi del secondo periodo del comma 668 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “Metodo Normalizzato”);
- nella determinazione dei costi ci si è avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e che nello specifico:
 - si è tenuto conto prioritariamente della copertura integrale dei costi del servizio, come evidenziato dal comma 653 dell’articolo 1 della legge 147/2013;
 - che il dato del fabbisogno non sono attuali e che quindi non si tiene conto degli eventuali aumenti tariffari o dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti negli ultimi anni;
 - i costi del servizio inerenti il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019 trovano corrispondenza con i servizi erogati e le corrispondenti voci di costo.
- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata, in continuità con l’esercizio precedente, perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze.
- è stato predisposto il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019 in applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (Allegato sub A al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale), individuando un costo complessivo, per il 2019 di € 736.251,18;
- i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, nel pieno rispetto degli incumbenti previsti dalla normativa di riferimento, una

sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario applicato alle categorie di utenza domestica e non domestica sia alla singola utenza. L'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, sempre effettuato sulla base dell'imputazione delle componenti di costo prevista dal D.P.R. 158/1999, ammonta al 36,89% per la componente variabile e al 63,11 % per la componente fissa;

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 61,15% alle utenze domestiche ed al 38,85% alle utenze non domestiche;
- le ripartizioni dei costi e dei proventi sono riassunti nello schema riepilogativo "Allegato sub B)", allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- sono stati utilizzati in continuità con l'esercizio precedente, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento cui all'allegato C previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 dell'art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e sue ss.mm.ii.:
 - a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre sono stati utilizzati i coefficienti entro i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze;
 - b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in continuità con quelli utilizzati nello scorso esercizio, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

VISTO il prospetto "Allegato sub C)", allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono riassunte le categorie, le descrizioni, la tariffa applicata per l'anno 2019 la cui applicazione, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dal Tributo sui Rifiuti pari ad € **736.251,18**;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui all'Allegato A e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 24/10/2018 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

TENUTO CONTO che la quota del tributo provinciale del 5% è stata scorporata dall'entrata proveniente dalla tassa e rilevata separatamente in un apposito capitolo in parte entrata e in parte uscita di ammontare pari ad € 36.812,56;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 662-665, L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO, pertanto, di approvare le seguenti tariffe **TARI per l'anno 2019**, come risultanti dal piano finanziario Tari predisposto dal gestore del servizio:

Utenze domestiche residenti:

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1 componente	0,73422	31,21633
2 componente	0,86271	69,36961
3 componente	0,96366	86,71201
4 componente	1,04626	112,72562
5 componente	1,12886	138,73923
6 o più componenti	1,19311	160,41724

Utenze non domestiche:

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,74281	0,44011
2. Cinematografi e teatri	0,59702	0,35089
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,83305	0,49124
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,22181	0,72283
5. Stabilimenti balneari	0,61785	0,36392
6. Esposizioni, autosaloni	0,70809	0,42307
7. Alberghi con ristorante	2,12428	1,25818
8. Alberghi senza ristorante	1,40925	0,83411
9. Case di cura e riposo	1,38842	0,82208
10. Ospedale	1,63834	0,97045
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,95420	1,15617
12. Banche ed istituti di credito	0,84694	0,50428
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,81189	1,07271
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,02015	1,19602
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,99272	0,58799
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,99238	1,17698
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,78412	1,05617
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,43007	0,85015
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,73553	1,02760
20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,27735	0,75491
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,51338	0,89326

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,73350	4,57858
23. Mense, birrerie, amburgherie	7,80292	4,61667
24. Bar, caffè, pasticceria	5,49815	3,25222
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80461	1,65920
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,50957	1,48375
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,95498	5,89090
28. Ipermercati di generi misti	2,98510	1,76797
29. Banchi di mercato genere alimentari	7,23367	4,28484
30. Discoteche, night club	2,04792	1,21507

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO, opportuno, stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	31 maggio
	2° Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio programmazione e gestione economica e finanziaria, personale e gestione entrate e servizi fiscali, biblioteche, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 5 (Priori, Grassani, Bruschi, Paglioli, Lena) espressi per alzata di mano dai n. 7 votanti su 12 presenti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) decorreranno dal **1° gennaio 2019**;
2. **Di APPROVARE** le le seguenti aliquote della I.U.C.:

Imposta municipale propria (IMU)

- di confermare anche per l'anno 2019 le seguenti aliquote, applicate nel 2018:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,9 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	7,6 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L.9 dicembre 1998 n.431	9,9 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 7,42 per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	9,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	9,9 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di confermare la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 18.05.2016, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di confermare anche per l'anno 2019 le seguenti aliquote, applicate nel 2018:

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille

- di confermare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione sui servizi indivisibili (TASI) la riduzione del 50 % per gli immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell'art.1, comma 681, della Legge 147/2013);
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 23,71%;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 (Allegato sub A) che, in allegato al presente atto deliberativo, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze domestiche e non domestiche come riportato nell'Allegato sub B) che, in allegato al presente atto deliberativo, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all'Allegato sub C) che, in allegato al presente atto deliberativo, ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 24/10/2018 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d'anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come determinato nell'Allegato B e così come previsto dal comma 654 art.1 della Legge 147/2013, e qui riportati;

Utenze domestiche residenti:

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1 componente	0,73422	31,21633
2 componente	0,86271	69,36961
3 componente	0,96366	86,71201
4 componente	1,04626	112,72562
5 componente	1,12886	138,73923
6 o più componenti	1,19311	160,41724

Utenze non domestiche:

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
31. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,74281	0,44011
32. Cinematografi e teatri	0,59702	0,35089
33. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,83305	0,49124
34. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,22181	0,72283
35. Stabilimenti balneari	0,61785	0,36392
36. Esposizioni, autosaloni	0,70809	0,42307
37. Alberghi con ristorante	2,12428	1,25818
38. Alberghi senza ristorante	1,40925	0,83411
39. Case di cura e riposo	1,38842	0,82208
40. Ospedale	1,63834	0,97045
41. Uffici, agenzie, studi professionali	1,95420	1,15617
42. Banche ed istituti di credito	0,84694	0,50428
43. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,81189	1,07271
44. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,02015	1,19602
45. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,99272	0,58799
46. Banche di mercato beni durevoli	1,99238	1,17698
47. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,78412	1,05617

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
48. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,43007	0,85015
49. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,73553	1,02760
50. Attività industriali con capannoni di produzione	1,27735	0,75491
51. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,51338	0,89326
52. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,73350	4,57858
53. Mense, birrerie, amburgherie	7,80292	4,61667
54. Bar, caffè, pasticceria	5,49815	3,25222
55. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80461	1,65920
56. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,50957	1,48375
57. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,95498	5,89090
58. Ipermercati di generi misti	2,98510	1,76797
59. Banchi di mercato genere alimentari	7,23367	4,28484
60. Discoteche, night club	2,04792	1,21507

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffare è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e commisurata ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di confermare, ai sensi dell'art 14 commi 2 e 3 del regolamento di applicazione della TARI, relativamente ai locali ed alle aree scoperte operative nelle quali avvenga contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e di rifiuti speciali/pericolosi, le seguenti percentuali di abbattimento:

ATTIVITA'	% di abbattimento
Auto-carrozzerie	40,00%
Auto-officine, elettrauto	30,00%
Distributori di carburanti, autolavaggi	30,00%
Lavanderie a secco	30,00%
Dentisti, ambulatori medici, laboratori di analisi	20,00%

- di precisare che, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del regolamento di applicazione della TARI, relativamente alle riduzioni della parte variabile ivi previste, il tetto massimo alle riduzioni fissato è nella misura del 10% dell'importo complessivo della parte variabile delle utenze non domestiche, pari a euro 10.000,00;

- di stabilire che la riscossione dell'imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 3 rate;
- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato sub A) ;
- di confermare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2015, con la quale sono stati approvati i criteri di assimilazione dei rifiuti;

Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TARI:
 - a. del 30% della sola parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b. del 30% per la sola parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - c. del 100% della sola parte variabile della tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
 - d. tariffa applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
 - e. del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.

2. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	31 maggio
	2° Acconto	31 luglio
	Saldo	30 novembre

3. **DI STABILIRE**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di luglio;
4. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott.ssa Graziella Locci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Le sujestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi .

	Il Segretario Comunale
Castelverde, addì	Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi si legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

	Il Segretario Comunale
Castelverde, li	Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri